

(N. 1928)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BITOSSI, BOCCASSI, BRAMBILLA, CAPONI, SAMARITANI, BERA, FIORE e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1966

Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone mira ad estendere l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati, chiarendo in modo definitivo una questione che è stata a lungo controversa e che ha dato luogo, di recente, a contrastanti decisioni della giurisprudenza.

In breve, si ricorda — anche al fine di sottolineare l'ambiguo comportamento seguito dall'INAM su tale questione — come, nel 1965, la Cassazione, interpretando la legge 4 agosto 1955, n. 692 (che, com'è noto, estese l'assistenza di malattia ai pensionati) affermò chiaramente il principio che l'assistenza di malattia doveva essere erogata dall'INAM anche ai coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

L'INAM — che fino allora aveva escluso dai beneficiari dell'assistenza di malattia i coloni e mezzadri pensionati — si allineò alla decisione del supremo collegio e con lettera « riservata », indirizzata ai direttori delle sue sedi provinciali, invitò le sue istanze periferiche ad accogliere le domande di iscrizione all'INAM presentate dagli interessati.

A questo punto, il diritto dei coloni e mezzadri pensionati all'assistenza di malattia — per tanti anni dibattuto e conteso —

sembrava riconosciuto. Senonchè l'INAM, dopo qualche mese — in contrasto con il suo operato — prendendo spunto da una decisione della Magistratura di merito non ancora passata in giudicato, ripropose l'esame della controversia alla Cassazione, chiedendo che l'esame stesso venisse affidato alle Sezioni unite della Cassazione. La richiesta — nonostante che sull'argomento non vi fosse una contrastante giurisprudenza di Cassazione — fu insolitamente accolta. La decisione delle Sezioni unite della Cassazione, avvenuta prima delle ferie, non è ancora ufficialmente nota, ma l'atteggiamento assunto da qualche mese dall'INAM lascia supporre che il Supremo collegio abbia modificato il precedente orientamento della Cassazione, negando che i coloni e mezzadri pensionati possano avere diritto all'assistenza di malattia dell'INAM in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

L'INAM, infatti, di recente, con una nuova lettera « riservata », ha invitato le sue sedi periferiche a rifiutare l'iscrizione all'Istituto dei nuovi coloni e mezzadri pensionati, riservandosi, a quanto sembra, di adottare una decisione definitiva per tutti (vecchi e nuovi pensionati), non appena sarà ufficialmente nota la decisione delle Sezioni unite della Cassazione.

In conseguenza di ciò, la situazione attuale è la seguente:

1) i coloni e mezzadri pensionati, iscritti all'INAM prima dell'ultima lettera riservata dall'Istituto, continuano a beneficiare dell'assistenza di malattia da parte dell'Istituto;

2) i coloni e mezzadri pensionati, che hanno richiesto l'iscrizione all'INAM dopo l'ultima lettera riservata dell'Istituto, non hanno invece diritto all'assistenza di malattia da parte dell'INAM;

3) per tutti i coloni e mezzadri pensionati v'è il rischio grave di essere esclusi da un momento all'altro dall'assistenza di malattia, dato che l'INAM (così pigra nell'allinearsi alle decisioni del Supremo collegio allorchè risulta soccombente) non mancherà certo questa volta di dare immediata attuazione alla decisione delle Sezioni unite, se, come tutto lascia prevedere, questa sarà a favore dell'Istituto;

4) v'è il pericolo che i nuovi coloni e mezzadri pensionati — esclusi ora dal diritto all'assistenza di malattia da parte dell'INAM — promuovano, nelle more della pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite, azioni amministrative ed anche giudiziarie, appesantendo, oltre tutto, il lavoro degli organi competenti e della Magistratura. Ciò premesso, al fine di evitare l'assurda disparità di trattamento che l'INAM attualmente adotta nei confronti dei vecchi e nuovi coloni e mezzadri pensionati (i primi ammessi all'assistenza di malattia, i secondi no), al fine di evitare che l'INAM tolga nei prossimi mesi l'assistenza di malattia anche ai vecchi coloni e mezzadri pensionati, si reputa opportuno ed urgente l'adozione del provvedimento proposto.

Questo, del resto, sembra tanto più necessario — anche in linea generale — se si tiene conto:

a) che, attualmente, beneficiano dell'assistenza di malattia non solo tutti i pensionati già lavoratori dipendenti da terzi, ma anche pensionati ex lavoratori autonomi (come, ad esempio, ex artigiani ed ex commercianti). L'esclusione dei coloni e dei

mezzadri pensionati dall'assistenza di malattia apparirebbe quindi fortemente iniqua, anche in considerazione del fatto che circa la natura giuridica del rapporto mezzadrile non sono mancate nel passato, e non mancano tuttora, accreditate correnti dottrinarie che assimilano i coloni e i mezzadri ai lavoratori dipendenti da terzi.

Ma v'è di più. È noto come — allorchè fu approvata la legge 4 agosto 1955, n. 692 — l'intendimento del Parlamento e del Governo, chiaramente espressi nella legge, nei lavori preparatori e nel corso del dibattito parlamentare, fu quello di consentire ai lavoratori aventi diritto all'assistenza di malattia da parte dell'INAM di continuare ad usufruire di tale assistenza dopo il pensionamento.

L'esclusione dei coloni e mezzadri da tale diritto creerebbe perciò — a fianco delle già molte disparità di trattamento che rendono iniquo agli occhi dei lavoratori l'attuale sistema mutualistico — una nuova inammissibile discriminazione che opererebbe, per giunta, proprio all'interno dell'INAM, dove tutti i lavoratori assistiti da tale Ente continuano a beneficiare dell'assistenza dell'Istituto dopo il pensionamento;

b) che, con il provvedimento di cui trattasi, si propone anche di coprire il costo dell'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

A tale proposito è da ricordare come, ancora oggi, l'INAM non riscuote alcun contributo specifico per l'erogazione dell'assistenza di malattia ai salariati e braccianti agricoli pensionati. Ancora da rilevare è poi come l'INAM — allorchè nel 1965 estese l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati allineandosi alle decisioni della prima sentenza della Cassazione — non ottenne a suo favore alcun contributo addizionale. Tuttavia, in considerazione anche delle condizioni economico-finanziarie dell'Istituto, è sembrato opportuno prevedere la corresponsione a favore dell'INAM stesso di un'addizionale contributiva. D'altra parte, non si è ritenuto necessario indicare espressamente la misura di tale addizionale, dato che — allorchè fu finanziata

a favore degli Enti di malattia l'assistenza da essi dovuta ai pensionati — fu adottata, con l'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, una formulazione che demandava ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la fissazione dell'adizionale di cui trattasi. È sembrato quindi più corretto adottare lo stesso principio anche per l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati, e da qui la formulazione dell'articolo 2 che ricalca sostanzialmente quella, per l'appunto, adottata nell'articolo 5 della già citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

Da quanto sopra, i proponenti del presente provvedimento si augurano che il Se-

nato e il Parlamento accoglieranno con favore il presente disegno di legge che — in attesa dell'auspicata riforma del sistema mutualistico — mira, assai più modestamente, a rimuovere una situazione di incertezza nel diritto all'assistenza di malattia da parte dei coloni e mezzadri pensionati, situazione di incertezza che è peraltro gravida di pericolosi sviluppi, che ha già creato forti malcontenti e assurde disparità di trattamento tra vecchi e nuovi mezzadri pensionati e che rischia di escludere completamente una categoria di pensionati da quella assistenza di malattia, alla quale di recente l'INAM stesso l'aveva ammessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, viene estesa ai coloni e mezzadri pensionati e ai familiari a loro carico.

I beneficiari indicati nel precedente comma sono sia i coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici elencati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia i coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Art. 2.

L'assistenza di malattia di cui all'articolo precedente viene erogata dall'INAM con la osservanza delle stesse norme e modalità stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

In conseguenza di ciò, sui contributi dei concedenti a mezzadria di spettanza dell'INAM, è dovuta a favore dell'INAM medesimo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una addizionale che sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'addizionale di cui al comma precedente è a totale carico dei concedenti a mezzadria e colonia, senza possibilità di rivalsa da parte loro sui mezzadri e coloni, e sarà determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui l'addizionale si aggiunge.

Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di malattia, eventualmente erogate dall'INAM ai coloni e mezzadri titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si intendono definitivamente acquisite a favore dei beneficiari delle prestazioni suddette.